



COMUNE DI LINAROLO

(PROVINCIA DI PAVIA)

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN
MODALITA' TELEMATICA DELLE SEDUTE
DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/06/2026

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI

ART. 3 - REQUISITI TECNICI

ART. 4 - CONVOCAZIONE

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

ART. 9 - REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 10 - VOTAZIONI

ART. 11 - VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

ART. 12 - VERBALI

ART. 13 - SEDUTE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE, DELLE COMMISSIONI E

CAPIGRUPPO

ART. 14 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale del Comune di Linarolo (di seguito Comune) che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, anche in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Sindaco.
2. Il medesimo Regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni Consiliari e delle riunioni della Giunta Comunale, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi contenuti nello Statuto dell'Ente, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020, ossia pubblicità, trasparenza e tracciabilità.
2. Ai fini del presente Regolamento per "teleconferenza" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità di dibattito;
 - d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, e comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - e) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta Comunale e, ove necessario, del Consiglio Comunale;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

Art. 4

Convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, emesso in conformità alle norme statutarie, contiene l'indicazione del ricorso alla videoconferenza. Nell'avviso di convocazione può essere inserita una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le previsioni statutarie.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
5. L'avviso di convocazione è inoltrato, se del caso, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo comma del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio Comunale, di sue articolazioni, o della Giunta Comunale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio, o il Vice Presidente in caso di assenza o impedimenti temporanei, e il Segretario Comunale. In caso di impossibilità del Presidente del Consiglio, o di chi lo sostituisce, e del Segretario Comunale ad essere presenti di persona, gli stessi si collegheranno in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle rispettive funzioni.

2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio secondo le prescrizioni statutarie.

3. Lo stesso Presidente del Consiglio assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente del Consiglio può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 (quindici) minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in altra seduta. Il Presidente del Consiglio può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 15 (quindici) minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto nel verbale della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. Il Presidente del Consiglio può autorizzare interventi di altri soggetti invitati al Consiglio Comunale in relazione a determinati argomenti.

2. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente del Consiglio, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta può provvedere, su disposizione del Presidente del Consiglio, a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio pone in votazione lo stesso invitando i Consiglieri ad esprimere voto favorevole, contrario, o di astensione alla proposta di deliberazione.

2. Qualora sussistano problemi circa il conteggio dei voti o la dichiarazione di astensione, sollevati dai componenti l'organo, il Presidente del Consiglio dispone che il voto venga ripetuto ed espresso per chiamata nominale da parte del Segretario Comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.

3. Il Presidente del Consiglio, ultimate le operazioni di voto, proclama conseguentemente il risultato della votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente del Consiglio. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente del Consiglio può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti;

- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

Art. 13

Sedute della Giunta Comunale, delle Commissioni e Capigruppo

1. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
2. I Consiglieri costituiti in Gruppi Consiliari o Commissioni Consiliari possono decidere se dare pubblicità alle loro riunioni. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio Comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4, ovvero in forma semplificata, che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Trova applicazione la disciplina contenuta negli articoli 8 e 12 del presente Regolamento.

Art. 14

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui:
 - Art. 3, comma 1, lettera h)
 - Art. 11, commi 1 e 2
 resta subordinata all'adeguamento tecnologico delle dotazioni informatiche presenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.